

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 10 aprile 2024

D.g.r. 8 aprile 2024 - n. XII/2150
Misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di merci e di persone a favore delle micro, piccole e medie imprese della Lombardia - Definizione dei criteri e delle modalità

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 commi 1 e 3 che fissano, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e che Regione promuove misure per il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci individuando anche forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la d.g.r. 11 settembre 2013 n. X/593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449 che ha approvato il suo aggiornamento, prevedendo in particolare misure di incentivazione alla sostituzione dei veicoli più inquinanti;
- l'accordo di programma di bacino padano del 2017 predisposto dal Ministero dell'Ambiente con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna per la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;

Visto, in materia di Aiuti di Stato, il nuovo Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 - che ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2024 il Reg. (UE) n. 1407/2013 - relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamate le misure regionali di incentivazione approvate a partire dal 2019 che hanno incentivato la sostituzione di veicoli inquinanti rivolte ai privati cittadini, agli Enti Pubblici e alle imprese;

Considerato che è interesse di Regione Lombardia, per garantire una completa attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di bacino padano, velocizzare il rinnovo del parco veicolare regionale circolante più obsoleto e inquinante in quanto costituisce una delle misure più efficaci per conseguire rapidi risultati di riduzione delle emissioni derivanti dal settore traffico;

Richiamate le sentenze di condanna emesse dalla Corte di Giustizia europea nei confronti dell'Italia per il mancato dei limiti sulla qualità dell'aria del 10 novembre 2020 relativamente al PM10 e del 12 maggio 2022 relativamente a NO2;

Ritenuto che la presente misura di incentivazione concorra a dare adempimento alle sentenze di condanna velocizzando il pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria posti dalla Direttiva 2008/50/CE;

Richiamate le norme statali che hanno disposto lo stanziamento di risorse in favore delle regioni del bacino padano per l'attuazione di misure per il risanamento della qualità dell'aria e in particolare il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 412 del 18 dicembre 2020 - come integrato dai decreti n. 347 del 22 novembre 2022 e n. 417 dell'8 settembre 2023 - che ha approvato il programma di finanziamento a valere sul fondo previsto dal d.l. n. 104/2020 in base al quale risultano assegnate a Regione Lombardia risorse permanenti per ogni anno a partire dal 2020;

Considerato che Regione Lombardia, in data 6 novembre 2023 e successivamente integrato in data 19 dicembre 2023, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, per la sua approvazione, il progetto relativo alla misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare inquinante rivolto alle micro, piccole e medie imprese con i criteri e il relativo cronoprogramma delle attività a valere sul programma di finanziamento sopra richiamato;

Visti:

- la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza

energetica pervenuta con prot.T1.2023.0193986 del 21 dicembre 2023 che approva il progetto di Regione Lombardia con risorse pari a € 6.000.000 per le annualità 2024/2025;

- il decreto direttoriale VA del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 713 del 22 dicembre 2023 che impegna a favore di Regione Lombardia risorse pari a € 6.000.000 per le annualità 2024/2025;

Ritenuto di dare avvio al progetto prevedendo una dotazione finanziaria complessiva pari a € 6.000.000 ripartita in € 3.000.000 per l'annualità 2024 e in € 3.000.000 per l'annualità 2025, comprensiva della quota di rimborso spese da assegnare al soggetto attuatore del bando individuata fino ad un massimo di 60.000 euro;

Riconosciuto il ruolo determinante delle case automobilistiche e delle relative reti di vendita nel contribuire in generale al miglioramento delle emissioni dei veicoli e, in particolare, nell'individuare i veicoli in grado di soddisfare gli standard emissivi più performanti;

Tenuto conto degli esiti degli incontri con le associazioni di rappresentanza della filiera automobilistica finalizzati alla attuazione di azioni congiunte per il rinnovo del parco veicolare più inquinante e, nello specifico, all'avvio di una nuova misura di incentivazione per il rinnovo dei veicoli delle imprese;

Ritenuto di avviare una nuova misura di incentivazione per il rinnovo dei veicoli di proprietà delle micro, piccole e medie imprese della Lombardia con le specifiche di seguito indicate;

- regime di aiuto in *De minimis* nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- acquisto di un veicolo, anche per il trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi e anche nella forma del leasing finanziario, di categorie Lelettrico, M1, M2, M3, N1, N2 o N3 (come individuati all'art. 47, comma 2, lett. c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada - CdS») oppure un velocipede a pedalata assistita per il trasporto merci (come definito dall'art. 50 del CdS), in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti;
- radiazione per demolizione di un autoveicolo con alimentazione a benzina e/o a gas fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso o per esportazione all'estero di un autoveicolo Euro 5/V;
- contributi variabili da un minimo di 1.000 € a un massimo di 30.000 € per i veicoli a zero emissioni e da 5.000 e a 24.000 € in caso di motorizzazioni endotermiche a bassissime emissioni;
- esclusione delle imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli;
- possibilità di presentazione fino a 4 domande di contributo per ciascuna impresa;
- modalità di erogazione del contributo a fondo perduto direttamente all'impresa richiedente a seguito di rendicontazione dell'acquisto;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 767 del 12 dicembre 2018 che ha approvato lo schema di accordo per lo Sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, con scadenza al 31 dicembre 2023;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. n. 1155 del 23 ottobre 2023 che ha approvato il Piano d'azione 2023 individuando anche la copertura finanziaria degli interventi ivi compresi;
- la d.g.r. n. 1536 del 18 dicembre 2023 che ha approvato il nuovo accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo 2024-2028 e sottoscritto il 13 febbraio 2024;

Dato atto che l'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 18 dicembre 2023, n. XII/1536 prevede che:

- all'art. 4, Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- all'art. 4, Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del soggetto attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al

momento della individuazione dei beneficiari;

- all'art. 6, comma 1, tra gli impegni specifici delle parti si possa «valutare la possibilità di forme di ristoro dei costi sostenuti dall'attuatore per la realizzazione degli interventi»;

Considerato che la segreteria tecnica dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo 2024/2028 nella seduta del 2 aprile 2024 ha approvato la proposta di misura di incentivazione oggetto del presente provvedimento, rientrando la stessa negli ambiti strategici definiti nell'accordo;

Ritenuto, pertanto, di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore del bando discendente della presente misura di incentivazione a cui nello specifico sono demandate le attività di implementazione della piattaforma telematica, di concessione e liquidazione dei contributi, le attività di istruttoria delle domande, i controlli e conseguenti adempimenti in materia di aiuti di Stato nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Ritenuto di riconoscere a Unioncamere Lombardia un rimborso spese per lo svolgimento delle attività di gestione del bando sopra individuato per un importo fino a 60.000 euro - ripartito equamente sulle due annualità 2024 e 2025 - pari all'1% delle risorse assegnate per la presente misura, riferito al capitolo di spesa 16676(N), istituito con d.g.r. n. 1927 del 26 febbraio 2024 e da liquidarsi a seguito di presentazione della documentazione attestante le spese sostenute sulle singole annualità;

Ritenuto che la presente misura di incentivazione sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 e 5.2 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Reg. 2023/2831:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- il massimale per gli aiuti «de minimis» che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro è pari a 300.000 euro, anche per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili, ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento «de minimis». È invece consentito il cumulo con altri aiuti in «de minimis» per costi sostenuti diversi da quelli incentivati dalla presente misura (artt. 5.1 e 5.2) nonché con le altre agevolazioni statali che siano misure generali non formalmente inquadrate dallo Stato come aiuti di Stato;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. 2023/2831;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestati di non trovarsi in stato di procedura di insolvenza di tipo liquidatorio;

Ritenuto che, qualora la concessione di nuovi aiuti in «de minimis» comporti il superamento del massimale richiamato all'art. 3.7 del regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nel massimale previsto dal suddetto regolamento;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore del bando, garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti per l'erogazione dei contributi ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. con particolare riferimento alle verifiche dei requisiti necessari per l'accesso e alla estrazione dei codici univoci rilasciati dal Registro in esito alla registrazione dell'aiuto individuale (COR e COVAR);

Dato atto altresì che le linee guida di cui alla richiamata d.g.r. n.1662/2019, all'articolo 8, prevedono che il trasferimento a Unioncamere delle risorse regionali destinate a misure di incentivazione, nel caso di bandi, avvenga con l'erogazione di una prima tranche, nel limite del 50%, al momento dell'approvazione del

provvedimento di concessione che individua i beneficiari finali, salvo altro termine concordato tra le parti; una possibile seconda tranche - nel limite del 40% - sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere Lombardia da cui si evidenzia l'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali relative alla prima tranche; il saldo a fronte della presentazione di una relazione finale e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

Ritenuto, vista la procedura a sportello con prenotazione delle risorse in finestre mensili e nel rispetto delle citate linee guida di cui alla d.g.r. n.1662/2019, di trasferire a Unioncamere le risorse regionali da destinare ai soggetti beneficiari della presente misura di incentivazione come segue:

- una prima tranche pari al 10% delle risorse all'apertura del bando «Rinnova veicoli 2024-2025»;
- una seconda tranche, sulla base dell'avanzamento dell'azione, fino al 50%, delle risorse a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere con l'evidenza dell'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla prima tranche;
- ulteriori tranche fino al saldo sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni ai beneficiari;

Visto l'allegato al presente provvedimento che, in coerenza con il progetto approvato dal Ministero, individua i criteri per l'avvio della misura di incentivazione al rinnovo di veicoli di proprietà delle micro, piccole e medie imprese della Lombardia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui al citato allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di demandare al Dirigente della Struttura Aria della Direzione Generale Ambiente e clima l'adozione degli atti contabili discendenti;

Vista la d.g.r. 1754 del 15 gennaio 2024 che ha stabilito di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 12 settembre 2023, n. 121, in esecuzione anche alle sentenze di condanna all'Italia in materia di qualità dell'aria, prevedendo in particolare di procedere al rafforzamento delle misure attuative del PRIA vigente negli ambiti di intervento relativi ai tre settori maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso («Attività agricole e forestali», «Energia e impianti industriali», «Trasporti strada e mobilità») e che l'approvazione di tali provvedimenti avvenga entro 180 giorni dalla sua approvazione;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri tra le misure attuative del PRIA vigente, in attuazione di quanto previsto dalla citata d.g.r. n. 1754/2024, andando ad integrare nello specifico l'azione TP-1n «veicoli privati commerciali e per il trasporto persone»;

Ritenuto di trasmettere la presente misura di incentivazione, che approva i criteri, le modalità ed il relativo stanziamento, al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;

Visti:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
- la deliberazione n. XI/7858 del 31 gennaio 2023 che ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO), nella cui sezione rischi corruttivi e trasparenza è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti inoltre:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 20 giugno 2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiet-

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 10 aprile 2024

tivo strategico 5.1.5 - «Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni»;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2023 - n. 11 «Bilancio di previsione 2024 - 2026»;

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la misura di incentivazione di cui all'allegato «Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di merci e di persone a favore delle micro, piccole e medie imprese della Lombardia - definizione dei criteri e delle modalità», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per l'attuazione della misura una dotazione finanziaria pari a € 5.940.000 sul biennio 2024/2025 - ripartita in € 2.970.000 per l'annualità 2024 e in € 2.970.000 per l'annualità 2025 - che trova copertura sul capitolo di spesa 16214 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizi 2024 e 2025;

3. di stabilire che la misura di incentivazione è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 e 5.2 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

4. di individuare, nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo 2024-2028, Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore del bando discendente della presente misura di incentivazione a cui nello specifico sono demandate le attività di implementazione della piattaforma telematica, di concessione e liquidazione dei contributi, le attività di istruttoria delle domande, i controlli e i conseguenti adempimenti in materia di aiuti di Stato, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente nonché gli adempimenti di cui al d.m. n. 115/2017;

5. di riconoscere a Unioncamere Lombardia un rimborso spese per lo svolgimento delle attività di gestione del bando di cui al punto precedente per un importo fino a 60.000 euro - ripartito equamente sulle due annualità 2024 e 2025 - pari all'1% delle risorse assegnate per la presente misura, da liquidarsi a seguito di presentazione della documentazione attestante le spese sostenute sulle singole annualità, che trova copertura sul capitolo di spesa 16676 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizi 2024 e 2025;

6. di trasferire le risorse regionali necessarie alla liquidazione dei soggetti beneficiari a Unioncamere Lombardia, come segue:

- una prima tranche pari al 10% delle risorse all'apertura del bando «Rinnova veicoli 2024-2025»;
- una seconda tranche, sulla base dell'avanzamento dell'azione, fino al 50%, a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere con l'evidenza dell'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla prima tranche;
- ulteriori tranche fino al saldo sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni ai beneficiari;

7. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui al citato allegato alla presente deliberazione;

8. di demandare al Dirigente della Struttura Aria della Direzione Generale Ambiente e clima l'adozione degli atti contabili di cui ai punti 5. e 6.;

9. di dare atto che il presente provvedimento rientra tra le misure attuative del PRIA vigente, in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. n. 1754/2024, andando ad integrare nello specifico l'azione TP-1n «veicoli privati commerciali e per il trasporto persone»;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;

11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it anche ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO

Titolo	CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI INQUINANTI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA LOMBARDIA – DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
Finalità	L'intervento è finalizzato al rinnovo di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basso impatto emissivo destinati al trasporto di merci e di persone, a fronte di radiazione per demolizione un veicolo con alimentazione a benzina e/o a gas fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso o per esportazione all'estero un autoveicolo euro 5/V. L'acquisto incentivato è relativo ad un veicolo, anche per il trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi e anche nella forma del leasing finanziario, di categoria L elettrico, M1, M2, M3, N1, N2 o N3 (come individuati all'art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada- CdS") oppure un velocipede a pedalata assistita per il trasporto merci (come definito dall'art. 50 del CdS), in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e degli accordi di bacino padano.
Obiettivo Strategico PRSS XII Lgs	5.1.5 - Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni
Soggetti beneficiari	<p>Micro, Piccole e Medie Imprese (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) aventi sede operativa in Lombardia.</p> <p>Il contributo rientra all'interno degli Aiuti di Stato alle imprese e il regime di assegnazione è quello in De minimis ai sensi del nuovo Regolamento (UE) n. 2023/2831. Il contributo è erogato all'impresa in possesso di tutti requisiti successivamente alla rendicontazione dell'acquisto del veicolo, a seguito di istruttoria positiva. Sono escluse dalla presente misura di incentivazione le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli individuate da almeno uno dei seguenti codici ATECO (anche solo come attività secondaria):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 45.11.01- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri • 45.11.02 - Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri • 45.40.11 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori • 45.40.12 - Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori.

Soggetti destinatari	Coincidono con i soggetti beneficiari										
Soggetto gestore	Regione Lombardia – DG Ambiente e Clima – Struttura ARIA e Unioncamere Lombardia (soggetto attuatore del bando)										
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 6.000.000 per il biennio 2024/2025 ripartiti nelle due annualità: <ul style="list-style-type: none"> - € 3.000.000 per il 2024 - € 3.000.000 per il 2025 di cui fino a 60.000 euro per il rimborso delle spese di gestione del bando al soggetto attuatore del bando										
Fonte di finanziamento	Risorse statali: <ul style="list-style-type: none"> • D.L. n. 104/2020; • Legge n. 91/2022; • Decreto Ministero n. 412/2020 • Decreto Ministero n. 347 del 22/11/2022 • Decreto Ministero n. 417 del 8/09/2023 • Decreto direttoriale VA MASE n. 713 del 22/12/2023 										
Tipologia ed entità della agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto variabile in base alla categoria dei veicoli, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte secondo le tabelle seguenti. I contributi maggiori sono attribuiti ai veicoli ad emissioni zero (tab. 1). Le bassissime emissioni di PM10 e NOX sono garantite dalla appartenenza alla classe ambientale Euro 6D o Euro VI. Tab. 1: veicoli a EMISSIONI ZERO										
	Veicoli trasporto cose e persone	E-cargo bike	L1e-L5e	L6e-L7e	M1	M2	M3	N1	N2 (3.5-7 t)	N2 (≥7-12 t)	N3
	ELETTRICO PURO O IDROGENO	Fino a € 2 500 *	Fino a € 1.500 **	Fino a € 4.000 **	€ 4 000	€ 15 000	€ 30 000	€ 8 000	€ 12 000	€ 15 000	€ 30 000
	* per le e-cargo bike (velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci) il contributo erogato non deve superare il costo sostenuto per l'acquisto, IVA esclusa e dedotti eventuali										

contributi statali ed è pari a 1.000 € senza radiazione e 2.500 € con radiazione di un veicolo inquinante

****per i veicoli di categoria L (esclusivamente elettrici) il contributo erogato non deve superare il costo sostenuto per l'acquisto, IVA esclusa e dedotti eventuali contributi statali**

Tab. 2: veicoli endotermici di classe EURO VI/6D

Veicoli trasporto cose e persone Euro VI/6D	N1*	N2 (3.5-7 t)	N2 (≥7-12 t)	N3	M1 ad uso speciale*	M2	M3
Gas naturale/biometano GNC/GNL**	€ 5 000	10.000	13.000	24.000	€ 5000	13.000	24.000
Altre alimentazioni	€ 5 000	€ 7 000	€ 10 000	€ 16 000	€ 5000	€ 8 000	€ 16 000

*Emissioni CO₂<200 g/km (ciclo WLTP)

**gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto — GNL) individuati come clean vehicles dalla Direttiva 2019/1161

Relativamente alle **autovetture** (cat. M1), sono incentivate tutte quelle a zero emissioni e tra le motorizzazioni endotermiche alimentate a benzina, gasolio, metano e GPL esclusivamente quelle **ad uso speciale**. Il prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base), al netto dell'IVA e di eventuali allestimenti opzionali delle autovetture M1 incentivate non deve superare l'importo di **45.000 euro**.

I veicoli di categoria L incentivati sono solo quelli ad alimentazione elettrica esclusiva (cat. Le).

È obbligatoria la radiazione di un veicolo di categoria N o M ad eccezione dell'acquisto di e-cargo bike per il quale è previsto un contributo ridotto in caso di acquisto senza radiazione.

Ai fini della presente misura, l'intestazione all'impresa beneficiaria del veicolo da radiare deve essere antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Regime di aiuto	Gli aiuti alle MPMI sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis » e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni con specifico riguardo alla definizione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 e 5.2 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
Interventi ammissibili	<p>Per accedere al contributo le micro, piccole e medie imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) essere micro o piccola o media impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014;</p> <p>b) essere iscritte e attive al Registro Imprese;</p> <p>c) avere sede operativa in Lombardia;</p> <p>d) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (UE) 2023/2831;</p> <p>e) non trovarsi in stato di procedura di insolvenza di tipo liquidatorio secondo la normativa vigente;</p> <p>f) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;</p> <p>g) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).</p> <p>Tutti i requisiti, ad eccezione del requisito di cui al punto c), devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello di liquidazione del contributo. Il requisito di cui al punto c) deve essere posseduto almeno al momento della liquidazione del contributo. In relazione al requisito di cui al punto c), nel caso di imprese che non abbiano sede operativa in Lombardia, al momento della domanda, l'impresa si impegnerà ad ottenere tale condizione prima della liquidazione del contributo con apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante.</p> <p>Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili, ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento De minimis. È invece consentito il cumulo con altri aiuti in De minimis per costi sostenuti diversi da quelli incentivati dalla presente misura (artt. 5.1 e 5.2) nonché con le altre agevolazioni statali che siano misure generali inquadrate dallo Stato come non rilevanti ai fini della disciplina aiuti.</p> <p>Nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) 2023/2831:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 (Campo di applicazione); • per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti (art. 2 comma 2):

	<p>a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;</p> <p>b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;</p> <p>c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;</p> <p>d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.</p> <p>Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.</p> <p>Sono ammissibili investimenti per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto di persone o di merci (in conto proprio o in conto terzi) di categorie Le, N1, N2, N3, M1, M2 e M3 o di e-cargo bike di proprietà di MPMI aventi sede operativa in Lombardia, in grado di garantire bassissime emissioni di inquinanti, con contestuale radiazione per demolizione di un autoveicolo intestato alla medesima impresa per il trasporto persone o di cose (benzina e/o gas fino a Euro 2/II incluso e/o diesel fino ad Euro 5/V incluso) o per esportazione all'estero (solo diesel Euro 5/V). Per le e-cargo bike (velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci) è consentito l'acquisto anche senza radiazione di un veicolo inquinante a fronte della riduzione del contributo.</p> <p>Ciascuna impresa può presentare fino a 4 domande di contributo a valere sulla presente misura (a fronte dello stesso numero di veicoli rottamati di proprietà dell'impresa stessa).</p> <p>Sono escluse le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli.</p> <p>I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia. Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli già immatricolati.</p> <p>Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli per il trasporto di persone destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di linea e non di linea ivi incluso il servizio di noleggio con conducente (NCC), ai sensi della normativa vigente e con particolare riferimento alla legge statale n.218/2003.</p> <p>La radiazione deve essere successiva alla data di apertura del bando attuativo. I veicoli da radiare devono essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica.</p>
Spese ammissibili e massimali di finanziamento	<p>Sono ammesse a contributo le spese al netto dell'IVA per l'acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un veicolo di categoria Le, M1, M2, M3, N1, N2 o N3, oppure e-cargo bike, in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti.</p>

	<p>Sono considerate spese non ammissibili al contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese in auto-fatturazione; • le spese per l'acquisto di veicoli usati; • le spese per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (art. 2 del Reg (UE) n. 2023/2831). <p>In caso di leasing finanziario, l'impresa utilizzatrice deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo e il maxi-canone di anticipo (al netto dell'IVA) deve essere di importo almeno pari all'ammontare del contributo richiesto. Non è ammissibile l'acquisto tramite noleggio.</p> <p>Qualora la concessione comporti il superamento dei massimali stabiliti dal regime di Aiuto De minimis (che per un'impresa unica non deve superare 300.000 euro nell'arco di tre anni), ai sensi dell'art. 3.2, il contributo concedibile potrà essere rideterminato in base alla disponibilità residua al raggiungimento del massimale (art.14 c.4 del DM 115/2017).</p>
Tipologia della procedura	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo, entro novanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento. Il bando è articolato secondo le due linee di finanziamento relative alle annualità 2024 e 2025.</p> <p>Regione Lombardia individua Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore del bando nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo 2024/2026. Per la gestione del bando ci si avvale della piattaforma telematica messa a disposizione da Unioncamere Lombardia.</p> <p>L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa "a sportello" con prenotazione delle risorse, in finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie temporali. Lo sportello resterà aperto fino alla data indicata nel bando attuativo e le valutazioni avverranno all'interno delle finestre temporali stabilite. In caso di esaurimento anticipato della dotazione finanziaria, l'ammissione delle domande contenute nell'ultima finestra avverrà secondo la procedura di estrazione casuale come definita dalla d.G.R. n. 5500/2016. Eventuali risorse</p>

	<p>non prenotate nella linea di finanziamento 2024 potranno essere utilizzate nella linea di finanziamento 2025.</p> <p>La procedura prevede una prima fase di prenotazione e relativa concessione del contributo e una successiva fase di rendicontazione e liquidazione del contributo.</p> <p>La prenotazione del contributo è confermata a seguito di concessione tramite relativo provvedimento, previa verifica dei documenti presentati e in presenza di disponibilità di risorse.</p> <p>La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata una volta perfezionato l'acquisto, l'immatricolazione del veicolo nuovo e la radiazione di quello inquinante.</p> <p>Il provvedimento di liquidazione avviene a seguito di istruttoria finale positiva, comprensiva delle verifiche sugli Aiuti di stato.</p> <p>La domanda di contributo è presentata sulla piattaforma telematica di Unioncamere Lombardia dall'impresa richiedente in possesso dell'ordine di acquisto del veicolo da incentivare che deve essere allegato alla domanda stessa. La data dell'ordine di acquisto deve essere successiva alla data di apertura del bando attuativo della presente misura. La domanda è presentata dall'impresa prima del perfezionamento dell'acquisto del veicolo.</p> <p>Ogni procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica dell'intervento inerente tutte le richieste di contributo pervenute.</p> <p>L'istruttoria formale e tecnica è effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda assegnato dalla procedura on line.</p>
Istruttoria e valutazione	<p>Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa.</p> <p>Responsabile del procedimento è Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda e della successiva rendicontazione;

	<ul style="list-style-type: none">- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando di successiva emanazione;- sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dal regime di Aiuti;- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando di successiva emanazione, in coerenza con i presenti criteri. <p>Il termine massimo di conclusione del procedimento di istruttoria della rendicontazione e di liquidazione del contributo è di 90 giorni a decorrere dalla data di rendicontazione dell'acquisto sulla piattaforma telematica.</p>
Modalità di erogazione della agevolazione	Il contributo è erogato da Regione Lombardia alle imprese beneficiarie, per il tramite di Unioncamere Lombardia, a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute e della valutazione positiva del procedimento di istruttoria, comprensivo delle verifiche relative agli Aiuti di Stato.